



Comune di Posta Fibreno

Provincia di Frosinone

ENTE GESTORE DELLA

**Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno**



***DISCIPLINARE DELLE
ATTIVITA' CONSENTITE IN ACQUA
NEL LAGO DI POSTA FIBRENO***

CAPO I – FINALITÀ, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

- a) Il presente capo disciplina l'uso e la navigazione dei natanti nel Lago di Posta Fibreno, nel Fiume Fibreno e nel Torrente Carpello (in seguito "Lago") all'interno del territorio comunale, la loro iscrizione nel Registro Nautico Comunale, nonché il loro ormeggio, attracco e rimessaggio.
- Tale disciplina si rende necessaria per garantire una gestione ordinata e sostenibile dei natanti, nonché per garantire la fruizione pubblica nel rispetto delle finalità istitutive della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno e del Piano della Riserva, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1, del 14 febbraio 2024 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 25, del 26 marzo 2024.
- b) Ai fini delle presenti disposizioni, per "*natante*" deve intendersi ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 5,00, esclusivamente a propulsione umana, elettrica (con potenza non superiore a 2KW complessiva), a remi o similari compresi pattini, canoe, kayak, sup, bici d'acqua, waterball e l'imbarcazione locale tipica denominata "nàue", di cui alla successiva lett. f).
- c) Per "*stazionanti*" si intendono tutti i natanti ormeggiati, attraccati, in navigazione nel Lago o in rimessaggio sulla fascia demaniale adiacente ad esso.
- d) Per "*temporaneamente stazionanti*" si intendono i natanti "*stazionanti*" nel Lago per un periodo temporale pari o inferiore alle 12 ore giornaliere.
- e) Per "*stabilmente stazionanti*" si intendono i natanti "*stazionanti*" nel Lago per un periodo temporale superiore alle 12 ore giornaliere.
- f) È sottoposta alle presenti disposizioni anche l'imbarcazione tipica di Posta Fibreno denominata "nàue", ovvero la barca tradizionale dal fondo piatto, simmetrica, con la prua e la poppa rialzate allo stesso modo, già descritta nella documentazione storica e realizzata anche in altro materiale diverso dal legno.
- g) È facoltà del Comune di Posta Fibreno, con apposita Delibera di Giunta Comunale, prevedere un numero massimo di natanti nel Lago.
- h) Per "*molo di ormeggio*" si intende l'apposita struttura galleggiante collocata nel Lago alla località Carpello, con "*posto barca*" numerato per l'ormeggio o l'attracco dei natanti.
- i) Per "*Registro Nautico Comunale*" si intende un apposito registro numerato, predisposto dal Comune di Posta Fibreno, dove devono essere iscritti i natanti stabilmente stazionanti, i relativi proprietari e/o responsabili, il periodo di stazionamento nel Lago, e le notizie e caratteristiche inerenti al natante stesso.
- l) Per "*natanti di servizio*" si intendono tutti i natanti contemplati all'Art. 7 che sono esclusi dalle restanti disposizioni del presente disciplinare.

Articolo 2

- a) Ai sensi dell'Art. 10, lett. b), della L.R. n° 10/1983 è vietata la navigazione a motore con combustione interna.
- La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto dell'Art. 11 della L.R. n. 10/1983 e dell'Art. 38, comma 1, della L.R. n. 29/1997. Se il natante dotato di motore a combustione interna non è rimosso immediatamente dal Lago è disposto il sequestro amministrativo e, se ne ricorrono i presupposti di legge, anche la successiva confisca.
- b) Tutti i natanti in navigazione dovranno sempre avere a bordo un giubbotto di salvataggio per ogni persona o un salvataggio anulare, completo di almeno 30 metri di cima galleggiante, per ogni due persone imbarcate, inoltre, devono essere provvisti di apposita copertura assicurativa, se dovuta secondo le vigenti normative.

I natanti, ad esclusione di quelli destinati al noleggio, disciplinati al CAPO II, potranno navigare da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, salvo deroghe concesse dal Comune o dalla Riserva Naturale.

- c) È consentita la navigazione mantenendo la distanza di 5 metri dalle rive, ad eccezione dei natanti utilizzati per le attività connesse all'uso civico di pesca o all'agricoltura.
- d) Salvo deroghe concesse dal Comune o dalla Riserva Naturale, è vietata a tutti i natanti la navigazione, l'attracco, l'ormeggio e il rimessaggio sulla relativa fascia demaniale, nel Fiume Fibreno, nel Torrente Carpello, nel sito dell'Isola Galleggiante (compreso i canali collegati ad esso) e nel tratto iniziale del Lago denominato "Dova".
È altresì vietata la navigazione, l'attracco e l'ormeggio in tutti i canali collegati al Lago, ad eccezione dei natanti utilizzati per le attività connesse all'uso civico di pesca o all'agricoltura che però, salvo quanto previsto alla successiva lettera m), non possono essere tratti in rimessaggio sulle relative fasce demaniali.
- e) È sempre vietato fare schiamazzi, turbare la quiete pubblica, disturbare la fauna e praticare qualsiasi tipo di gioco acquatico non espressamente consentito.
- f) Per i natanti non rientranti nelle fattispecie di cui all'Art. 1, lett. b) e f), dotate o meno di motore di qualsiasi tipo, fatte salve le deroghe di cui al successivo Art. 7, è fatto divieto assoluto di navigazione, attracco, stazionamento, ormeggio e rimessaggio nelle acque del Lago e sulla fascia demaniale adiacente.
- g) Salvo deroghe concesse dal Comune o dalla Riserva Naturale, è fatto divieto di rimessaggio di tutti i natanti, anche ai fini della manutenzione straordinaria, con le eccezioni di cui alla successiva lett. m) del presente articolo, sulla fascia demaniale adiacente al Lago.
- h) Salvo deroghe concesse dal Comune e/o dalla Riserva Naturale, fatta esclusione per la "nàue" di proprietà dei residenti nel Comune di Posta Fibreno e per i natanti destinati al noleggio disciplinati al CAPO II, salvo quanto previsto alla successiva lett. i), è vietato attraccare e ormeggiare i natanti stabilmente stazionanti lungo le sponde del Lago.
È fatto obbligo, ad esclusione dei natanti destinati al noleggio disciplinati al CAPO II, alle "nàue" di proprietà dei residenti in questo Comune, alle sup e ai waterball, attraccare e ormeggiare i natanti stabilmente stazionanti, esclusivamente presso l'apposito molo di ormeggio ubicato alla località Carpello, di cui all'Art. 1, lett. h), con le forme e le modalità di cui agli artt. seguenti.
L'ormeggio al detto molo è reso facoltativo per le "nàue" di proprietà dei residenti in questo Comune.
- i) È consentito "l'attracco breve" dei natanti, temporaneamente e/o stabilmente stazionanti, lungo le sponde del Lago, nel limite massimo di 3 ore al giorno, purché non arrechino danno alla sponda, alla vegetazione ripariale e non intralcino il transito pedonale e/o attività ludiche e ricreative.
Per le "nàue" di proprietà dei residenti in questo Comune, sempreché non arrechino danno alla sponda, alla vegetazione ripariale e non intralcino il transito pedonale e/o attività ludiche e ricreative, è consentito l'attracco, l'ormeggio o "l'annegamento", lungo le sponde del Lago, o nei canali, senza limitazioni temporali.
- l) La discesa in acqua dei natanti temporaneamente stazionanti è consentita esclusivamente nei luoghi appositamente individuati dal Comune di Posta Fibreno con atto di Giunta Comunale, fermo restando quanto disposto all'Art. 4.
- m) È consentito il rimessaggio, solo ai fini della manutenzione ordinaria dei natanti, sulla fascia demaniale adiacente al Lago nel limite temporale massimo di 6 ore al giorno, purché non arrechino danno alla sponda, alla vegetazione ripariale e non intralcino il transito pedonale e/o attività ludiche e ricreative.

Articolo 3

- a) È fatto obbligo ai proprietari dei natanti stabilmente stazionanti nel Lago, fatta esclusione per i natanti destinati al noleggio disciplinati al CAPO II, per le sup e per i waterball, di procedere

all'iscrizione del natante, dietro presentazione di apposita richiesta di cui alla successiva lett. e), nel Registro Nautico Comunale, di cui all'Art. 1, lett. i).

Contestualmente all'iscrizione nel Registro Nautico, si dovrà richiedere obbligatoriamente anche l'assegnazione del posto barca esclusivo nel molo di ormeggio, di cui all'Art. 1, lett. h).

- b) La sola richiesta del posto barca nel molo di ormeggio è resa facoltativa per i proprietari delle "nàue" residenti nel Comune di Posta Fibreno, ma qualora abbia luogo detta richiesta, la "nàue" deve essere obbligatoriamente ormeggiata e/o attraccata presso il posto barca assegnato nella struttura del molo.
- c) Ai proprietari/responsabili dei natanti e delle "nàue" stabilmente stazionanti e regolarmente iscritti nel Registro Nautico, verrà rilasciato un contrassegno identificativo alfa/numerico personale corrispondente al numero di iscrizione nel Registro, che dovrà essere apposto obbligatoriamente, a cura dell'intestatario, sulla prua del natante/"nàue", in posizione ben visibile.
- d) Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione nel Registro Nautico Comunale, dalla richiesta del posto barca nel molo di ormeggio e dell'apposizione del contrassegno identificativo, i proprietari dei natanti temporaneamente stazionanti, fermo restando quanto disposto dall'Art. 4.
- e) La richiesta di iscrizione al Registro Nautico Comunale, di cui alla precedente lett. a), dovrà essere redatta secondo lo schema, le modalità e le forme determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Con tale atto di Giunta si determinerà anche l'importo del contributo dovuto per il posto barca esclusivo nel molo di ormeggio, in favore del Comune di Posta Fibreno, così come si determinerà in merito al rilascio dei "permessi speciali di navigazione e stazionamento temporaneo" ai natanti coinvolti negli eventi di cui all'Art. 6.

Articolo 4

Tutti i natanti temporaneamente stazionanti, che durante la navigazione non abbiano a bordo almeno un cittadino residente nel Comune di Posta Fibreno, dovranno preventivamente versare un contributo determinato con atto di Giunta Comunale del Comune di Posta Fibreno. Il biglietto, ovvero l'attestazione di pagamento, dovrà essere conservato per tutto il periodo della navigazione.

Articolo 5

- a) Il presente articolo disciplina le modalità di utilizzo della struttura del molo di ormeggio, di cui all'Art. 1, lett. h), posta alla località Carpello, ad uso dei natanti stabilmente stazionanti.
- e) L'ormeggio, o l'attracco, dei natanti alla struttura del molo è consentito solo ai proprietari e/o responsabili degli stessi che abbiano presentato l'apposita richiesta di iscrizione al Registro Nautico Comunale, nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 3, e che abbiano ottenuto, da parte del Comune, la specifica autorizzazione con il rilascio del contrassegno identificativo alfa/numerico personale, corrispondente al numero di iscrizione del natante nel Registro.
Il contrassegno alfa/numerico identificativo rilasciato, oltre all'uso disposto all'Art. 3, lett. c), identifica il posto barca, esclusivo e riservato, presso la struttura del molo di ormeggio.
- c) L'accesso alla struttura del molo di ormeggio è consentito, oltre al personale addetto al controllo, esclusivamente ai proprietari e/o responsabili dei natanti che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione all'ormeggio e l'assegnazione del posto barca esclusivo.
- d) I posti barca della struttura del molo saranno numerati e il natante dovrà essere ormeggiato, o attraccato, esclusivamente nel posto numerato corrispondente all'identificativo numerico personale rilasciato dal Comune.
- e) È vietato ormeggiare, o attraccare, in posti numerati assegnati ad altri o in posti non assegnati.
- f) Salvo deroghe concesse dal Comune, le persone autorizzate dovranno occupare la struttura del molo solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco o alle

operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria del natante, garantendo comunque sempre la libera circolazione sulla pedana della struttura.

- g) I proprietari e/o responsabili dei natanti sono personalmente responsabili della sicurezza, della manutenzione e del decoro del natante ormeggiato, nonché della pulizia dell'area del posto barca assegnato.
- h) È vietato apportare qualsiasi modifica, innovazione o aggiunta strutturale, alla struttura del molo senza espressa autorizzazione del Comune di Posta Fibreno, così come è vietato qualsiasi altro uso, fuori dalle previsioni del presente Disciplinare, dello stesso.
In caso di danni alla struttura del molo, i responsabili, oltre alle sanzioni previste nel presente Disciplinare, saranno tenuti al risarcimento del danno.
- i) Alla scadenza dell'autorizzazione all'ormeggio, o all'attracco, del natante, se non si è provveduto al rinnovo della stessa, nelle forme indicate nella Delibera di Giunta di cui all'Art. 3, lett. e), il proprietario, o il responsabile, entro 5 giorni dalla suddetta scadenza, deve rimuovere il natante dal molo.
- l) L'autorizzazione all'attracco ha validità di un anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità previste per la richiesta iniziale. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto di prelazione sul posto assegnato in caso di richieste superiori ai posti barca disponibili.

Articolo 6

- a) Sono ammesse manifestazioni nautiche di carattere ludico/sportivo/religioso/folcloristico che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate, per quanto di competenza, dal Comune di Posta Fibreno e/o dalla Riserva Naturale.
- b) Per partecipare, a qualsiasi titolo, alle dette manifestazioni, i natanti di cui all'Art. 1, lett. b), qualora non stabilmente stazionanti o temporaneamente stazionanti ma non con residenti a bordo, dovranno richiedere al Comune, almeno 7 giorni prima dell'evento, "speciali permessi di navigazione e stazionamento temporaneo", così come determinato nella Delibera di Giunta Comunale di cui all'Art. 3, lett. e).

Articolo 7

- a) È sempre ammessa la navigazione di qualsiasi natante in servizio di soccorso di tutte le Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni, con qualsiasi mezzo di propulsione.
- b) È ammessa la navigazione con qualsiasi mezzo di propulsione a qualsiasi natante impiegato per lavori, servizi ed esercitazioni, previa autorizzazione del Comune di Posta Fibreno e/o dalla Riserva Naturale.
- c) È sempre ammessa la navigazione a qualsiasi natante di servizio del Comune di Posta Fibreno e della Riserva Naturale, con qualsiasi mezzo di propulsione.

Articolo 8

- a) Il proprietario e/o il responsabile, in caso di ritiro del natante stabilmente stazionante dal Lago, è tenuto a darne comunicazione al Comune di Posta Fibreno, ed alla riconsegna del relativo contrassegno identificativo personale.
- b) È vietato abbandonare i natanti in qualsiasi zona del Lago o sulla fascia demaniale adiacente ad esso, così come è vietato detenere gli stessi in uno stato indecoroso o di incuria.

CAPO II - NOLO NATANTI

Articolo 9

- a) Sono autorizzati al nolo dei natanti così come specificati al Capo I, Art. 1, lett. b), solo i noleggiatori in possesso di regolare Licenza rilasciata dal Comune di Posta Fibreno, e limitatamente ai singoli natanti autorizzati.

Nel caso di attività di noleggio senza essere in possesso della Licenza, oltre alle sanzioni previste, è disposto anche il sequestro e, se ne ricorrono i presupposti di legge, la successiva confisca dei natanti oggetto di nolo.

Nel caso di noleggio, da parte di soggetti in possesso di regolare Licenza, di singoli natanti non specificatamente autorizzati al nolo, oltre alle sanzioni previste nel presente disciplinare, comporta, dopo la terza nell'arco di due anni, la revoca della Licenza di noleggio.

- b) Possono essere autorizzati al noleggio un massimo di sei (6) natanti a Licenza. Possono essere autorizzati complessivamente 36 natanti, pertanto non è stabilito un numero massimo di licenze, ma dei natanti autorizzabili.

Articolo 10

Il noleggiatore è personalmente responsabile dell'efficienza del mezzo noleggiato, essendo sempre tenuto a garantire: l'efficienza dei relativi organi di governo e di manovra, il rispetto del numero massimo di posti a sedere a bordo e la presenza della strumentazione di sicurezza, di cui all'Art. 2, lett. b), in ottimo stato.

Articolo 11

- a) I natanti possono essere noleggiati solo a persone di età superiore a 18 anni, che assumeranno la responsabilità dell'utilizzo degli stessi, oltre che dei minori imbarcati, per tutta la durata della navigazione (operazioni di imbarco e sbarco compresi).
- b) Il noleggiatore in caso rilevi una chiara e manifesta alterazione psico/fisica del noleggiante deve evitare, per motivi di sicurezza, il nolo del natante.

Articolo 12

La navigazione del natante in noleggio è consentita dalle ore 8.00 al tramonto.

Articolo 13

- a) Il noleggiatore deve avere sempre a disposizione, in pronta reperibilità, un natante, tra quelli indicati all'Art. 1, lett. b), appositamente dedicato e attrezzato al soccorso dei natanti in difficoltà, dotato di cavo per rimorchio, di almeno n. 4 salvagenti a bordo o n. 4 salvataggi anulari completi di almeno 30 metri di cima galleggiante.
- b) Il natante di cui alla precedente lett. a), dovrà navigare solo ed esclusivamente per motivo di soccorso, emergenza o salvataggio e la violazione della presente disposizione, oltre alle sanzioni previste nel presente disciplinare, comporta, dopo la terza nell'arco di due anni, la revoca della Licenza di noleggio.

Articolo 14

- a) Per il noleggio del waterball, di cui all'Art. 1, lett. b) delle presenti disposizioni, il noleggiatore, oltre a fornirsi di tutte le autorizzazioni in base alla normativa vigente, dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, oltre alla scrupolosa osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 1 l'attività dovrà essere svolta in orario diurno, in luoghi individuati dal Comune con Delibera di Giunta Comunale, e dovrà essere effettuata ad una distanza non superiore a 10 metri dalla riva;
 - 2 per la sicurezza di coloro che sono all'interno delle sfere è obbligatoria la presenza di un operatore per ognuna di esse e a tale scopo dovrà sempre essere garantita la possibilità di un immediato recupero della stessa tramite un cavo costantemente collegato dalla sfera all'operatore sulla terraferma;
 - 3 il noleggiatore dovrà dotarsi di idonea attrezzatura di pronto soccorso ai sensi della normativa vigente.

Articolo 15

Il noleggiatore ha l'obbligo di custodire in un luogo riservato e sicuro il registro ove avrà cura di trascrivere i dati della persona maggiorenne noleggiante, acquisiti da un valido documento di identità. Tale registro dovrà essere custodito per cinque anni.

Articolo 16

Il nolo dei natanti è consentito solo previo puntuale rispetto delle ulteriori condizioni disposte dal Comune di Posta Fibreno con apposita Delibera di Giunta comunale. Il noleggiatore ha l'obbligo di comunicare, al Comune di Posta Fibreno, le tariffe orarie applicate per il nolo dei natanti.

Articolo 17

Il Comune assegnerà un numero ad ogni natante autorizzato al nolo e sarà cura del titolare della Licenza esporre sul natante, in modo ben visibile, il numero assegnato.

Articolo 18

- a) Il titolare della Licenza potrà attraccare presso il punto di approdo concordato con il Comune di Posta Fibreno i soli natanti autorizzati al noleggio, oltre al mezzo di soccorso previsto dall'Art. 13.
- b) Se il titolare della Licenza è residente nel Comune di Posta Fibreno potrà altresì attraccare, nel punto di cui alla precedente lett. a), solo le "nàue" di sua proprietà non oggetto di nolo, purchè iscritte nel Registro Nautico Comunale, di cui all'Art. 1, lett. i) e nessun altro tipo di natante.

Articolo 19

- a) In ogni punto di attracco per i natanti destinati al noleggio, di cui all'Art. 18, lett. a), dovrà essere esposto bene in vista, a cura del titolare della Licenza, un cartello recante i numeri dei natanti da noleggiare in quel punto, la tariffa oraria e copia del presente Disciplinare.
- b) Il titolare della Licenza, oltre ad avvertire il noleggiante sul rispetto delle previsioni contenute nel presente Disciplinare, se richiesto, deve far prendere visione dello stesso al noleggiante.
- c) Assolti gli obblighi alla lett. b) da parte del noleggiatore, il noleggiante è personalmente responsabile delle violazioni delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Articolo 20

- a) Il noleggiatore avrà sempre l'obbligo di:
 - 1 ordinare l'immediato rientro dei natanti in caso di repentino mutamento delle condizioni meteorologiche, o di qualsiasi altra previsione di rischio e pericolo e, comunque, su ordine dei Servizi di Vigilanza del Comune di Posta Fibreno, della Riserva Naturale e delle Forze dell'Ordine;
 - 2 di provvedere alla pulizia e al decoro del posto di attracco e dei natanti;
- b) Per la violazione degli obblighi di cui alla precedente lett. a), oltre alle sanzioni previste dal presente Disciplinare, è prevista, dopo la terza infrazione nell'arco di due anni, la revoca della Licenza.

CAPO III - IMMERSIONE SUBACQUEA E NUOTO LIBERO

Articolo 21

Il presente Capo disciplina il nuoto libero e l'attività subacquea a scopi ricreativi, ivi comprese le immersioni subacquee con autorespiratore, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Tali attività, quando comportino l'uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute ed entro i limiti previsti dallo stesso o che siano in possesso di pari capacità dimostrabili con attestati di carattere professionale o militare.

Articolo 22

È fatto divieto di:

- a) praticare nuoto libero e immergersi, anche nelle ore notturne, dal primo giorno di novembre all'ultimo giorno del mese di marzo;
- b) rimuovere qualsiasi elemento naturale quali: ciottoli, massi, resti legnosi, piante acquatiche etc.;
- c) introdurre e/o lasciare nell'ambiente naturale qualsiasi oggetto estraneo;
- d) praticare nuoto libero o immergersi all'interno o all'imboccatura dei canali, dell'allagato dell'Isola Galleggiante e in corrispondenza delle zone di attracco dei natanti;
- e) effettuare pesca subacquea.

Articolo 23

L'ingresso nelle acque del lago per l'immersione è consentito esclusivamente nei punti individuati con apposita delibera di Giunta comunale e segnalati con apposita cartellonistica.

Articolo 24

- a) il nuoto libero e l'attività subacquea, nel pieno rispetto delle presenti disposizioni e di quanto stabilito dalla Giunta comunale, oltre che di tutte le altre normative vigenti, è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi, purché in possesso dello specifico permesso richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta comunale.
- b) il numero massimo di autorizzazioni giornaliere al nuoto libero e attività subacquee è di 30 unità giornaliere, rispettando il limite massimo di 5 unità in contemporanea attività, salvo eventuali deroghe.
- c) Coloro che intendono effettuare nuoto libero e/o immersione, con la sola esclusione dei residenti nel Comune di Posta Fibreno, dovranno preventivamente pagare un canone o un biglietto giornaliero i cui importi saranno stabiliti con delibera di Giunta comunale.

Articolo 25

- a) durante le immersioni i subacquei hanno l'obbligo di segnalare in superficie la loro presenza, utilizzando i dispositivi previsti dalla normativa vigente.
- b) è vietato:
 - 1 il pinneggiamento nei pressi del fondale;
 - 2 il taglio ed il danneggiamento della vegetazione acquatica sommersa e semisommersa.

Articolo 26

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente Capo potranno essere concesse dal Comune di Posta Fibreno, anche quale Ente gestore della Riserva Naturale, in occasione di specifiche manifestazioni, per interventi tecnico/manutentivi oppure per scopi scientifici.

CAPO IV - SANZIONI E CONTROLLI

Articolo 27

Per quanto non previsto delle presenti disposizioni si fa rinvio alle normative dello Stato, della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone e del Comune di Posta Fibreno.

Articolo 28

- a) L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate alle Forze dell'Ordine, ai Servizi di Vigilanza del Comune di Posta Fibreno e della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno.
- b) Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo l'applicazione delle leggi speciali in materia del fatto accertato, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

c) Nel caso di violazioni dell'Art. 2 lett. b) comma 1, dell'Art. 2 lett. d), dell'Art. 2 lett. f), dell'Art. 2 lett. g), dell'Art. 2 lett. h) comma 1, dell'Art. 3 lett. c), dell'Art. 5 lett. b) comma 1, dell'Art. 5 lett. e), dell'Art. 5 lett. g), dell'Art. 5 lett. i), dell'Art. 18 lett. a) e dell'Art. 18 lett. b), oltre alle sanzioni di cui alla precedente lett. b), i responsabili e/o i proprietari dei natanti, entro 7 giorni dalla notifica della contestazione della violazione, dovranno riparare e/o eliminare totalmente lo stato illegittimo accertato.

Nel caso di inerzia, il natante verrà rimosso con spese di rimozione, trasporto e ricovero a carico del proprietario.

Entro un anno dalla rimozione, il legittimo proprietario può reclamare e dimostrare la proprietà del natante e, pagata la sanzione e le spese di rimozione, trasporto e ricovero, ne può rientrare in possesso. Trascorso un anno dalla rimozione, il natante viene acquisito nella disponibilità del patrimonio comunale.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, tutti i proprietari, o i responsabili, dei natanti e delle "nàue" dovranno attenersi alle disposizioni ivi contenute, pena le sanzioni previste all'Art. 28.

Articolo 30

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.

Articolo 31

Con l'approvazione del presente Disciplinare si intendono abrogati tutti i precedenti Regolamenti o Disciplinari inerenti la materia.